



**Ispettorato nazionale  
per la sicurezza nucleare  
e la radioprotezione**  
IL DIRETTORE

**Associazione nazionale Dentisti Italiani – ANDI**  
Lungotevere R. Sanzio, 9  
00153 ROMA  
[info@andinazionale.it](mailto:info@andinazionale.it)

Al Presidente SNPA  
Prof. Stefano Laporta  
[protocollo.ispra@ispra.legalmail.it](mailto:protocollo.ispra@ispra.legalmail.it)

**OGGETTO:** Atto di significazione – VS Rif. Prot. 111.23.P del 27 febbraio 2023

Con riferimento alle singole argomentazioni e conclusioni dell'atto di significazione in oggetto, i cui contenuti si intendono qui integralmente riprodotti, si deve osservare quanto segue.

- a) In via preliminare è erronea e infondata l'affermazione che *“è autorità pubblica il cui scopo principale è il controllo dei rifiuti radioattivi”*. Al contrario, ISIN è *“autorità di regolamentazione competente in materia di sicurezza nucleare e radioprotezione stabiliti nella legislazione vigente”* (art. 1, comma 1, D.lgs. n. 45 del 2014, modificato dal D.lgs. 137 del 2017). In particolare, svolge le funzioni e i compiti di cui all'articolo 6, comma 2 del D.lgs. n. 45 del 2014, modificato dal D.lgs. 137 del 2017, ed è subentrato nelle competenze in precedenza attribuite in materia al CNEN, all'ENEA DISP, all'ANPA, all'APAT, all'ISPRA, all'Agenzia per la sicurezza nucleare e in tutte le altre competenze previste da disposizioni normative di settore attualmente vigenti (art. 9, D.lgs. n. 45 del 2014); ISIN è autorità di regolamentazione competente anche nell'ambito delle funzioni e delle competenze attribuite ai sensi del D.lgs. n. 101 del 2020 e esercita specifiche funzioni ispettive per l'osservanza del medesimo D.lgs. (artt. 8 e 9 del D.lgs. 101 del 2020).  
Ciò premesso, per quanto qui interessa in modo specifico, l'articolo 6, comma 2, del D.lgs. n. 45 del 2014 attribuisce all'ISIN funzioni e compiti di vigilanza e controllo *“delle attività d'impiego delle sorgenti di radiazioni ionizzanti”* che l'articolo 7, comma 1, n. 138 del D.lgs. 101 del 2020 definisce *“qualsiasi fonte che può provocare un'esposizione, attraverso l'emissione di radiazioni ionizzanti o la presenza di materiali radioattivi”*
- b) Erronea è anche la supposta sovrapposizione della disciplina dell'articolo 46 con l'articolo 48 del D.lgs. 101 del 2020, che è dedotta a sostegno della tesi della sottoposizione di una medesima attività a due adempimenti sostanzialmente uguali e quindi della necessità di una semplificazione. Si afferma, infatti, che *“l'imposizione di una nuova registrazione nel Registro tenuto dall'ISIN determina, allora un inutile aggravio burocratico e vieppiù una gravissima violazione di legge, segnatamente dell'articolo 46, comma 4, del D.lgs. 101/2020”* e che *“ISIN può ottenere i dati di cui all'articolo 48 con la procedura*



**Ispettorato nazionale  
per la sicurezza nucleare  
e la radioprotezione**

IL DIRETTORE

*dell'articolo 6 del D.lgs. 101/2020 in ottemperanza al principio di semplificazione amministrativa e di non aggravamento del procedimento e a quello della leale collaborazione istituzionale”*

In dettaglio, l'assunto e le conclusioni che precedono sono infondati per le seguenti motivazioni di diritto.

In primo luogo, i menzionati articoli 46 e 48 hanno un diverso ambito oggettivo di applicazione.

L'articolo 46 disciplina le procedure di notifica delle pratiche, che l'articolo 7, comma 1, n. 107 del D.lgs. 101 del 2020 definisce *“attività umana che può aumentare l'esposizione di singole persone alle radiazioni provenienti da una sorgente di radiazioni ed è gestita come una situazione di esposizione pianificata”*, ed ha quindi come obiettivo il controllo preventivo e successivo sulle modalità di esercizio di tali attività per prevenire esposizioni dannose per le persone.

La registrazione prevista dall'articolo 48, invece, mira a garantire la tracciabilità della sorgente di radiazioni ionizzanti una volta che il detentore, autorizzato a svolgere la pratica, la dismette, ed ha l'obiettivo di garantire il controllo sulla corretta attività di recupero o smaltimento della stessa, ovvero prevenire smaltimenti irregolari o illeciti; inoltre, il corretto adempimento di questo obbligo consente anche di sottrarsi a responsabilità per eventuali utilizzi o smaltimenti illeciti di sorgenti di radiazioni ionizzanti di cui il detentore si è disfatto tramite terzi autorizzati al trasporto o allo smantellamento.

- c. In conclusione, in base alle norme vigenti (art. 48, commi 1 e 2, del D.lgs. 101/2020, come modificato dall'articolo 17, del D.lgs. n. 203 del 2022)
- i *“detentori delle sorgenti di radiazioni ionizzanti soggette a notifica o a specifico provvedimento autorizzativo”* devono registrarsi e comunicare a STRIMS *<le informazioni sul tipo, le caratteristiche dei generatori di radiazioni e la quantità delle materie radioattive”* secondo un accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano che deve definire entro il 31 marzo 2023 *“le modalità di registrazione e le informazioni da trasmettere al sito istituzionale dell'ISIN per i generatori di radiazioni ionizzanti e le materie radioattive impiegate ai fini di esposizioni mediche nelle strutture sanitarie“*. Perciò, l'Accordo non può in alcun modo incidere sulla sussistenza dell'obbligo in capo ai detentori di sorgenti di radiazioni ionizzanti, ma deve limitarsi a precisarne le modalità di attuazione.
  - se l'accordo non si conclude entro il 31 marzo 2023, anche per tali generatori e materie scatta l'obbligo di registrazione a STRIMS. Tuttavia, la previsione di un termine certo dal quale decorrono gli obblighi di registrazione e comunicazione al SISTRI, fa salva la possibilità che l'accordo successivamente concluso possa comunque introdurre



**Ispettorato nazionale  
per la sicurezza nucleare  
e la radioprotezione**

IL DIRETTORE

specifiche modalità di registrazione e comunicazione per “*generatori di radiazioni ionizzanti e le materie radioattive impiegate ai fini di esposizioni mediche nelle strutture sanitarie*”. La norma, infatti, afferma testualmente che “*decorso il termine previsto ... per la conclusione dell’accordo ...*” “*l’obbligo di registrazione e comunicazione si applica anche alle strutture sanitarie fino alla sua conclusione*”;

- In via di eccezione sono sottratte all’obbligo di registrazione e comunicazione le materie radioattive che contengono radionuclidi con tempo di dimezzamento uguale o inferiore a 60 giorni. L’inciso “*limitatamente alle materie radioattive contenenti radionuclidi con tempo di dimezzamento maggiore di 60 giorni*” è cioè riferito esclusivamente alle sorgenti di radiazioni ionizzanti che possono provocare “*un’esposizione attraverso ... la presenza di materiali radioattivi*” e non anche a “*qualsiasi fonte che può provocare un’esposizione attraverso l’emissione di radiazioni ionizzanti*”.
- le macchine radiogene sono comunque sottoposte a modalità semplificate consistenti in una comunicazione cumulativa di inventario, in un aggiornamento cumulativo trimestrale dell’inizio della detenzione e in un aggiornamento cumulativo annuale della cessazione della detenzione

Per concludere si deve rilevare che la registrazione e la comunicazione di STRIMS ha come obiettivo la tracciabilità delle sorgenti di radiazioni ionizzanti in questione, dall’inizio della detenzione alla cessazione della stessa e fino allo smantellamento finale, e costituisce un obbligo individuale il cui corretto adempimento consente anche di sottrarsi a responsabilità per eventuali utilizzi o smaltimenti illeciti di sorgenti di cui il detentore si è disfatto tramite terzi autorizzati al trasporto o allo smantellamento.

Avv. Maurizio Pernice